

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 24/2006)

1. Dopo l'articolo 67 della legge regionale 24/2006 è aggiunto il seguente:

<<Art. 67 bis

(Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000)

1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.

2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.>>.